

**LAVORO**

RCV 2016 – EDIZIONE 2020

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione della Responsabilità per Danni alle Merci Trasportate



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: RCV 2016 - Edizione 2020

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Offerta assicurativa volta a soddisfare le esigenze del vettore stradale durante tutte le fasi di gestione delle merci



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità civile verso i clienti

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile come vettore, ai sensi di legge e di contratto, a titolo di risarcimento per danni e perdite materiali subiti dalla merci consegnategli per il trasporto.

La garanzia è operante nell'ambito delle attività dichiarate in polizza e per contratti:

- 1) conformi a convenzioni internazionali, leggi e/o regolamenti nazionali relativi al trasporto di merci, o
- 2) stipulati dall'Assicurato con i suoi clienti, a condizione che gli stessi siano stati comunicati alla Società e quest'ultima abbia dato il suo consenso preliminare e scritto per garantire le conseguenze dei suddetti contratti o accordi derogatori delle convenzioni internazionali, delle leggi e/o regolamenti nazionali relativi al trasporto di merci.

Garanzie facoltative

Garanzie richiamabili su specifica esigenza, che conferiscono ampio grado di modularità al prodotto.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

Sezione Danni alle merci trasportate per conto di chi spetta

- ✓ Tale garanzia ha fondamento nell'espressa volontà assicurativa del Committente del trasporto ed ha per oggetto l'assicurazione delle merci spedite dal Contraente per conto del cliente che gli abbia rilasciato mandato scritto di provvedere all'assicurazione delle stesse.

La garanzia viene prestata in favore dell'avente diritto al risarcimento e pertanto l'indennizzo spettante, a termini di polizza, non potrà essere pagato al Contraente senza il consenso scritto dello stesso.

Garanzie facoltative

Garanzie richiamabili su specifica esigenza, che conferiscono ampio grado di modularità al prodotto.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile verso i clienti:

L'assicurazione non è in alcun modo operante per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- ✗ altre responsabilità contrattuali;
- ✗ danni alle seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato; farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce; autoveicoli, motoveicoli in genere anche se trasportati a mezzo bisarca; unità destinate alla navigazione e/o loro componenti, ad eccezione dei motori;
- ✗ danni risultanti da dolo o violazione deliberata da parte dell'Assicurato delle leggi e regolamenti ed usi professionali a cui egli stesso deve conformarsi in relazione alle attività coperte;
- ✗ trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- ✗ garanzie contrattuali di esecuzione di servizi o di rispetto di tempi di resa;
- ✗ danni conseguenza di infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose, di trasporti eccezionali;
- ✗ vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;

Sezione Danni alle merci trasportate per conto di chi spetta

Si intendono esclusi i danni:

- ✗ alle seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato; farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce; autoveicoli, motoveicoli in genere anche se trasportati a mezzo bisarca; unità destinate alla navigazione e/o loro componenti, ad eccezione dei motori;
- ✗ da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dei rispettivi dipendenti e/o preposti, del subvettore e suoi dipendenti e/o preposti, e/o d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto;
- ✗ da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;

- * da cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni sezione, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i trasporti fra le zone geografiche indicate in polizza e la garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei suddetti paesi.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, trimestrali, trimestrali. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per polizza impostata sul fatturato noli: l'assicurazione ha inizio dal momento della presa in consegna della merce da parte del Contraente per l'esecuzione del trasporto fino al momento della riconsegna della merce stessa al destinatario. La garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Per polizza impostata su targhe identificate: l'assicurazione ha inizio dal momento del carico della merce a bordo di uno degli autoveicoli identificati in polizza fino al momento dello scarico dal veicolo stesso. La garanzia non è quindi operante per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico e la riconsegna. La garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione della Responsabilità per Danni alle Merci Trasportate

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: RCV 2016 – Edizione 2020

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I CLIENTI:**
 - Esclusione Danni da Furto (Patti Speciali "B");
 - Esclusione Dolo e Colpa Grave (Patti Speciali "G");
 - Trasporti con soli Mezzi di Proprietà (valida solamente per polizza impostata su fatturato noli) (Patti Speciali "S");
- **SEZIONE DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DI CHI SPETTA:**
 - Esclusione Danni da Furto (Patti Speciali "B");
 - Trasporti con soli Mezzi di Proprietà (valida solamente per polizza impostata su fatturato noli) (Patti Speciali "S").

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I CLIENTI:**
 - Merci Deperibili a Temperatura Controllata (Patti Speciali "A");
 - Animali Vivi (Patti Speciali "C");
 - Autocisterne (rischio dispersione e colaggio) (Patti Speciali "D");
 - Autocisterne (rischio dispersione, colaggio e contaminazione) (Patti Speciali "E");
 - Corpi Container e/o Casse Mobili di Terzi (Patti Speciali "F");
 - Carichi Completi di Telefonia e Prodotti Tecnologici (Patti Speciali "H");
 - Carichi Completi di Rame e/o altre Leghe o Metalli Non Ferrosi (Patti Speciali "I");
 - Trasporto di Vetro e Fragili (Patti Speciali "L");
 - Trasporto di Merce Sfusa (Patti Speciali "M");
 - Trasporto di Macchine Operatrici e/o da Lavoro (Patti Speciali "N");
 - Trasporto di Merci Usate (comunque escluse masserizie) (Patti Speciali "O");
 - Trasporto di Masserizie (Patti Speciali "P");
 - Sgombero Sede Stradale (Patti Speciali "Q");

- Bisarche (Patti Speciali "R");
- Errori ed Omissioni (valida solamente per polizza impostata su fatturato noli) (Patti Speciali "T");
- **SEZIONE DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DI CHI SPETTA:**
 - Merci Deperibili a Temperatura Controllata (Patti Speciali "A");
 - Animali Vivi (Patti Speciali "C");
 - Autocisterne (rischio dispersione e colaggio) (Patti Speciali "D");
 - Autocisterne (rischio dispersione, colaggio e contaminazione) (Patti Speciali "E");
 - Carichi Completi di Telefonia e Prodotti Tecnologici (Patti Speciali "H");
 - Carichi Completi di Rame e/o altre Leghe o Metalli Non Ferrosi (Patti Speciali "I");
 - Trasporto di Vetro e Fragili (Patti Speciali "L");
 - Trasporto di Merce Sfusa (Patti Speciali "M");
 - Trasporto di Macchine Operatrici e/o da Lavoro (Patti Speciali "N");
 - Trasporto di Merci Usate (comunque escluse masserizie) (Patti Speciali "O");
 - Sgombero Sede Stradale (Patti Speciali "Q");
 - Bisarche (Patti Speciali "R").



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche (Art. 15). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **TUTTE LE SEZIONI:**
 - trasporti in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di subvezione;
 - perdita o avaria di merci deperibili, ancorché trasportate a mezzo autoveicoli isotermici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura, marcescenza o deterioramento in genere;
 - contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- **SEZIONE RCV:**
 - danni/perdite subite da componenti software salvati su supporto esterno, ovvero installati nelle apparecchiature trasportate qualora le stesse non abbiano subito danni in corso di viaggio;
 - danni da bagnamento della merce durante il trasporto con mezzi aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili integri e/o durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- **SEZIONE DPC:**
 - danni da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
 - danni da ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto RCV 2016 è rivolto agli operatori del trasporto conto terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 20,2 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo.</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

RCV 2016 – EDIZIONE 2020

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

GLOSSARIO	3
CONDIZIONI GENERALI	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 3 Comunicazioni fra le parti	6
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 5 Coassicurazione	6
Art. 6 Aggravamento del rischio	6
Art. 7 Diminuzione del rischio	7
Art. 8 Durata del contratto - tacita proroga dell'assicurazione	7
Art. 9 Recesso dal contratto in caso di sinistro	7
Art. 10 Oneri fiscali	7
Art. 11 Legge applicabile e giurisdizione	7
Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori	7
SEZIONE 1 RCV - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE	8
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	8
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 14 Limiti di indennizzo e massimali	8
Art. 15 Rischi esclusi	9
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	10
Art. 16 Norme applicabili in caso di sinistro	10
Art. 17 Modalità per il risarcimento del danno	11
Art. 18 Scoperti e franchigie	12
Art. 19 Diritto di rivalsa degli assicuratori	12
SEZIONE 2 DPC - DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DI CHI SPETTA	12
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	12
Art. 20 Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 21 Valore assicurabile	12
Art. 22 Somme assicurate - limite dell'indennizzo	13
Art. 23 Condizioni di assicurazione	13
Art. 24 Operazioni di carico e scarico	13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 25 Norme applicabili in caso di sinistro	13
Art. 26 Franchigie e scoperti	14
Art. 27 Determinazione del danno	14
Art. 28 Richiesta di indennizzo	15
Art. 29 Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 30 Diritto di rivalsa degli assicuratori	15
NORME COMUNI A SEZIONE 1 RCV E SEZIONE 2 DPC	15
Art. 31 Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	15
Art. 32 Limiti territoriali	16
Art. 33 Merci escluse	16
Art. 34 Delimitazione della garanzia nel caso di furto delle merci trasportate	17
Art. 35 Sanction limitation exclusion clause (jc2010/014, 11 august 2010)	18
Art. 36 Determinazione e regolazione del premio	18
Art. 37 Franchigia peritale	20
Art. 38 Gestione delle vertenze - spese legali	20
Art. 39 Comunicazioni alla società	20
CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA SEZIONE 2 DPC	21
Art. 40 Clausola n. 1 merci (pieno rischio)	21
Art. 41 Clausola n. 4 merci (scioperi)	22
Art. 42 Clausola rapina	23

Art. 43	Termination of transit clause (terrorism) - jc 2001/056	24
Art. 44	Institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause (cl. 370 10/11/2003)	25
Art. 45	Marine cyber endorsement (LMA5403 11/11/2019)	26
Art. 46	Communicable disease exclusion clause (JC2020-011 17/04/2020)	26

PATTI SPECIALI

27

a)	merci deperibili a temperatura controllata	27
b)	esclusione furto	28
c)	animali vivi	28
d)	autocisterne (rischio dispersione e colaggio)	29
e)	autocisterne (rischio dispersione, colaggio e contaminazione)	30
f)	corpi container e/o casse mobili di terzi	30
g)	esclusione dolo e colpa grave	31
h)	carichi completi di telefonia e prodotti tecnologici	31
i)	carichi completi di rame e/o altre leghe o metalli non ferrosi	31
l)	trasporto di vetro e fragili	31
m)	trasporto di merce sfusa	32
n)	trasporto di macchine operatrici e/o da lavoro	32
o)	trasporto di merci usate (comunque escluse masserizie)	33
p)	trasporto di masserizie	33
q)	sgombero sede stradale	34
r)	bisarche	34
s)	trasporto con soli mezzi di proprietà	35
t)	errori ed omissioni	35

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

36

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo normativo della polizza:

APPARECCHIO ANTIFURTO

il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

appropriazione della cosa mobile altrui, di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

impegno della Società.

AUTOVEICOLO

il mezzo a motore terrestre utilizzato per il trasporto di cose (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, motrice, rimorchio, semirimorchio e trattore):

- **Autoarticolato:** complesso di autoveicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio;
- **Autocarro:** autoveicolo destinato al trasporto di cose;
- **Autocisterna:** autoveicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
- **Autotreno:** complesso di autoveicoli costituito da un autocarro (unità motrice) cui è aganciato un rimorchio;
- **Motrice:** autoveicolo destinato al traino di rimorchi, ovvero l'unità motrice dell'autotreno;
- **Rimorchio:** autoveicolo adibito al trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice;
- **Semirimorchio:** autoveicolo adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore;
- **Trattore:** autoveicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi, ovvero l'unità motrice dell'autoarticolato.

CABOTAGGIO ESTERO

trasporto con inizio e fine nell'ambito del medesimo Paese estero.

CARICO COMPLETO

trasporto con saturazione della portata utile dell'autoveicolo tramite unica presa/consegna. E' da considerarsi tale anche il trasporto DEDICATO della stessa tipologia di merce, ancorché saturi almeno il 50% della portata utile complessiva dell'autoveicolo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

CHIAVI ANTIFURTO

tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

C.M.R.

convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada.

COASSICURAZIONE

ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata.

CONTAINER, CASSE MOBILI E SIMILI

contenitori senza assi di rotolamento utilizzati per il carico della merce nel trasporto intermodale quali ad esempio: box, open top, flat-rack, platform, frigo, cisterna di qualsiasi dimensione.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula la polizza di assicurazione.

DANNO

la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

DELEGATARIA

La Società che, in caso di coassicurazione, emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici.

FRAGILI

beni e/o cose che per loro natura sono soggetti a brusca rottura a seguito di urto, anche non violento, per i quali viene normalmente suggerito di "maneggiare con cura".

FRANCHIGIA

importo che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'importo indennizzabile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.

IMPORTO INDENNIZZABILE

somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro.

INDENNIZZO

somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di danno risarcibile ai sensi di polizza.

INTERMEDIARIO

l'Agente della Società o il Broker d'assicurazione riconosciuto in polizza.

LIMITE DI INDENNIZZO

la somma massima dovuta dalla Società.

LIMITI TERRITORIALI

ambito territoriale nei limiti del quale la garanzia si intende prestata. In polizza sono previste e selezionabili alternativamente tra loro le seguenti zone geografiche:

- **ITALIA** - territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- **ZONA 1** - Paesi U.E. ivi compreso Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
- **ZONA 2** - ZONA 1 + Bosnia Herzegovina, Montenegro, Turchia e Serbia.
- **ZONA 3** - ZONA 2 + Albania, Algeria, Bielorussia e Moldavia.
- **ALTRI PAESI** - altri Paesi non già rientranti nelle zone geografiche sopra indicate.

LUOGO DI DESTINAZIONE

la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

MASSERIZIE

beni e/o cose oggetto di trasloco.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO O EFFRAZIONE

forzatura o rottura di serrature o di mezzi di chiusura di autoveicoli, locali o aree recintate che lascino tracce evidenti e constatabili.

SCOPERTO

la parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

SFUSO

non confezionato e/o imballato, alla rinfusa.

SINISTRO

evento futuro ed incerto atto a produrre un danno.

SOCIETÀ

Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici.

SUB-VETTORE

il vettore a cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro vettore.

TRASBORDO

il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

USATO

bene e/o cosa non più nuovo, che ha subito un utilizzo più o meno prolungato.

VETTORE

soggetto legalmente riconosciuto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

CONDIZIONI GENERALI

L'assicurazione è prestata in base alle presenti CONDIZIONI GENERALI integrate da:

- CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA, richiamate in polizza. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di assicurazione.
- PATTI SPECIALI, purché richiamati in polizza, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di Delimitazione della Garanzia.
- CLAUSOLE PARTICOLARI, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di Delimitazione della Garanzia e sui Patti Speciali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, o con altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

ART. 3

COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'intermediario al quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

ART. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

COASSICURAZIONE

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

ART. 6

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 7

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8

DURATA DEL CONTRATTO - TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha inizio e scadenza come indicato in polizza ed è operante per i trasporti che abbiano avuto inizio durante tale periodo, ovvero che abbiano avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto qualora una delle Parti abbia notificato all'altra il recesso con le modalità previste dal seguente art. 09.

In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente.

In caso di disdetta è comunque diritto della Società esigere il pagamento dei premi dovuti e non pagati.

ART. 9

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

ART. 10

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

La presente copertura assicurativa è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 12

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

La presente copertura assicurativa opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dall'Assicurato a copertura degli stessi rischi.

L'eventuale prestazione complessivamente fornita da dette altre assicurazioni, ancorché non si abbia avuto notizia delle stesse alla data di stipula di questo contratto, costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, deducibile prima di applicare lo scoperto e/o la franchigia previsti dalla presente copertura assicurativa.

Restano inoltre esclusi da questa garanzia i sinistri recuperabili da altre assicurazioni anche se risultino inferiori alla franchigia prevista per dette altre coperture.

SEZIONE 1 RCV - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

L'operatività della garanzia in caso di furto è subordinata alle condizioni previste dal seguente art. 34.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati:

1. da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso;
2. in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di subvezione.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

1. altre responsabilità contrattuali;
2. eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
3. responsabilità di natura extracontrattuale.

ART. 14

LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

14.1 Per trasporti in ambito nazionale, ovvero nei limiti del territorio italiano comprese Città del Vaticano e Repubblica di San Marino:

14.1.1 il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, del massimale specificato in frontespizio;

14.1.2 fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dall'Art. 31, ovvero più autoveicoli, l'obbligazione della Società non potrà comunque eccedere il massimale per ogni sinistro e per ogni autoveicolo specificato in frontespizio;

14.1.3 qualora, per effetto dell'applicazione del V comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per autoveicolo e sinistro specificamente indicati in polizza, fermi restando comunque tutti gli obblighi, le limitazioni e le esclusioni previsti, nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con propri mezzi o in suo uso/gestione. Nel caso di trasporti affidati a terzi in subvezione, purché venga pienamente salvaguardato il diritto all'azione di rivalsa nei confronti del subvettore e/o suoi dipendenti e/o di ogni altro soggetto di cui l'Assicurato si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, restano fermi tutti gli obblighi, le limitazioni e le esclusioni previste in polizza, che ricadono nel potere di verifica e/o controllo del Contraente.

14.1.4 i massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'Art. 16.1, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 38.

14.2 Per trasporti internazionali, se previsti e richiamati nel frontespizio di polizza:

- 14.2.1** il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, del massimale specificato in frontespizio. La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:
- a) dichiarazione di valore ((C.M.R., Art. 24);
 - b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R., Art. 26)
 - c) impegno speciale sul termine di riconsegna (C.M.R., Art. 26);
 - d) per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21);
 - e) per perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R., Art. 11);
 - f) per omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (C.M.R. Art 7);
- 14.2.2** fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dall'Art. 31, ovvero più autoveicoli, l'obbligazione della Società non potrà comunque eccedere il massimale per ogni sinistro e per ogni autoveicolo specificato in frontespizio;
- 14.2.3** qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per autoveicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, fermi restando comunque tutti gli obblighi, le limitazioni e le esclusioni previsti in polizza, nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con propri mezzi o in suo uso/gestione. Nel caso di trasporti affidati a terzi in subvezione, purché venga pienamente salvaguardato il diritto all'azione di rivalsa nei confronti del subvettore e/o suoi dipendenti e/o di ogni altro soggetto di cui l'Assicurato si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, restano fermi tutti gli obblighi, le limitazioni e le esclusioni previsti in polizza, che ricadono nel potere di verifica e/o controllo del Contraente.
- 14.2.4** i massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 16.1 anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 38.

Con riferimento ai precedenti punti 14.1.3 e 14.2.3, si precisa e stabilisce che la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato solo qualora, a seguito di vertenza giudiziale, lo stesso sia condannato per:

- a) colpa grave sua (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);
- b) dolo (incluso il caso di appropriazione indebita) e/o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, del subvettore e suoi dipendenti e/o preposti, e/o d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tale soggetto abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli eventuali indennizzi dovuti dalla Società saranno liquidati previa applicazione dello scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% per salto del limite di responsabilità in caso di colpa grave e del 30% per salto del limite di responsabilità in caso di dolo (incluso il caso di appropriazione indebita), con il minimo della franchigia di polizza. Detto scoperto resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

ART. 15

RISCHI ESCLUSI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose, di trasporti eccezionali;
- c) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- d) danni/perdite subite da componenti software salvati su supporto esterno, ovvero installati nelle apparecchiature trasportate qualora le stesse non abbiano subito danni in

corso di viaggio;

- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili integri e/o durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
 - f) perdita o avaria di merci deperibili, ancorché trasportate a mezzo autoveicoli isotermitici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura, marcescenza o deterioramento in genere.
- La Società non è altresì obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
 - h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
 - i) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - j) esplosione di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
 - l) atti di terrorismo;
 - m) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - n) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
 - o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - p) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

Si precisa inoltre che si intendono esplicitamente esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 16

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi artt. 16.1 e 16.2 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

16.1 In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro; qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivoltagli ai fini del presente articolo.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

16.2 In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione dell'autoveicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società. Fermi altresì gli obblighi di cui al successivo Art. 34.

ART. 17

MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'Art. 16.2 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 16.1 lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale subvettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali subvettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze impostata sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

ART. 18

SCOPERTI E FRANCHIGIE

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga obbligatoriamente a proprio carico, per ogni sinistro, i seguenti scoperti e franchigie:

- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per danni derivanti da furto, smarrimento, mancata riconsegna ed ammanco in genere della merce;
- franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni altro sinistro/evento;

salvo eventuali maggiori scoperti altrimenti previsti in polizza.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.

In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

ART. 19

DIRITTO DI RIVALSA DEGLI ASSICURATORI

È fatto salvo il diritto della Società all'azione di rivalsa nei confronti del subvettore o del terzo responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia pregiudicato in tutto o in parte tale diritto, rimanendo in tal caso responsabile dell'eventuale pregiudizio arrecato alla Società stessa.

SEZIONE 2 DPC

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DI CHI SPETTA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 20

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia deve intendersi operante per i trasporti terrestri delle merci assicurate in polizza affidate alla Contraente - in relazione allo svolgimento della sua attività di vettore - da parte del proprietario e/o del titolare dell'interesse assicurabile con apposito mandato scritto preventivo, al fine di provvedere alla stipula della presente assicurazione per suo conto.

Si precisa che può essere equiparato a "mandato scritto" un contratto di trasporto dal quale risulti un costo da imputare all'assicurazione delle merci trasportate o uno specifico richiamo.

In caso di danno, l'indennizzo potrà essere pagato al Contraente a condizione che l'avente diritto ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati:

1. da autotrasportatori, ivi compreso il Contraente, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dal Contraente stesso;
2. in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di subvezione.

ART. 21

VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;

b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per merci semilavate o non direttamente destinate alla vendita.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

ART. 22

SOMME ASSICURATE - LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata per ogni mezzo di trasporto e per giacenza in corso di viaggio è quella indicata in polizza e costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità all'Art. 25.1 lettera c).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio. Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

ART. 23

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate dalle **CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA** di cui ai seguenti artt. 41, 42, 43, 44 e 45, che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali:

- CLAUSOLA N. 1 MERCI (Pieno Rischio);
- CLAUSOLA N. 4 MERCI (Scioperi);
- CLAUSOLA RAPINA;
- Termination of Transit Clause (Terrorism);
- Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (cl. 370 Ed. 10/11/03);
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause (Ed. 10/12/03);

L'operatività della garanzia in caso di furto è subordinata alle condizioni previste dal seguente art. 34.

ART. 24

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Qualora a carico del Contraente, la garanzia deve considerarsi estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico, purché eseguite con mezzi meccanici idonei. Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza all'autoveicolo o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 25

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi artt. 25.1 e 25.2 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

25.1 In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i

termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;

- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e, comunque, entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

25.2 In caso di furto, il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati d'identificazione dell'autoveicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare ed a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto nonché gli eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata prima possibile alla Società.

Fermi altresì gli obblighi di cui al successivo Art. 34.

ART. 26

FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga obbligatoriamente a proprio carico, per ogni sinistro, i seguenti scoperti e franchigie:

- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per danni derivanti da furto, rapina, smarrimento, mancata riconsegna ed ammanco in genere della merce;
 - franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni altro sinistro/evento;
- salvo eventuali maggiori scoperti altrimenti previsti in polizza.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.

In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

ART. 27

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione, come definito all'Art. 21 che precede, e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro. Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata

valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. 28

RICHIESTA DI INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 25.1 le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale del Certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'Art. 34 nel caso di trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà o in suo uso/gestione.

ART. 29

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli Artt. 21 e 27 ed entro i limiti dell'Art. 22.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi.

ART. 30

DIRITTO DI RIVALSA DEGLI ASSICURATORI

Gli Assicuratori rinunciano ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme pagate a termini della presente sezione di polizza, salvo dolo dello stesso ed altri casi esclusi dalla presente polizza.

NORME COMUNI A SEZIONE 1 RCV e SEZIONE 2 DPC

ART. 31

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

I seguenti artt. 31.1 e 31.2 si intendono operare alternativamente tra loro, a seconda dell'impostazione di polizza indicata in frontespizio.

31.1 Per polizza impostata sul fatturato noli

L'assicurazione ha inizio dal momento della presa in consegna della merce da parte del Contraente per l'esecuzione del trasporto fino al momento della riconsegna della merce stessa al destinatario.

Fermo quanto disposto al primo paragrafo degli Artt. 13 e 20, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sull'autoveicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

Sono comprese nell'assicurazione, qualora a carico del Contraente, le operazioni di trasbordo delle merci purché effettuate con mezzi meccanici idonei.

La garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

L'operatività della garanzia in caso di furto è subordinata alle condizioni previste dall'Art. 34 che segue. Tuttavia, qualora la sosta a destino dell'autoveicolo superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 34.1.1.

31.2 Per polizza impostata su targhe identificate

Premesso che il Contraente ha richiesto di limitare l'assicurazione al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo degli autoveicoli identificati in polizza e di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso al Contraente medesimo, si conviene quanto segue:

31.2.1 l'assicurazione ha inizio dal momento del carico della merce a bordo di uno degli autoveicoli identificati in polizza fino al momento dello scarico dal veicolo stesso.

Fermo quanto disposto al primo paragrafo degli Artt. 13 e 20, sono comprese nell'assicurazione, qualora a carico del Contraente, le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci purché effettuate con mezzi meccanici idonei. La garanzia non è quindi operante per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico e la riconsegna.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autoveicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. La garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

L'operatività della garanzia in caso di furto è subordinata alle condizioni previste dall' Art. 34 che segue. Tuttavia, qualora la sosta a destino dell'autoveicolo superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 34.1.1.

31.2.2 la garanzia è operante per merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati, al momento del sinistro, ad una delle motrici o trattori identificati in polizza.

La garanzia è altresì operante per merci caricate su rimorchi o semirimorchi, staccati dalla motrice o dal trattore, nel corso di soste rientranti in copertura a condizione che gli estremi di identificazione di detti rimorchi o semirimorchi siano espressamente indicati in polizza.

ART. 32

LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio, transito e termine nell'ambito dei limiti territoriali indicati in frontespizio di polizza, comunque esclusi i trasporti in regime di cabotaggio estero.

Nell'ambito territoriale suddetto, la garanzia è operante anche durante eventuali:

- tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua;
- tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali.

Limitatamente ai trasporti terrestri da porti e/o aeroporti, successivi a viaggio marittimo o aereo, la garanzia si intende operante per soli sinistri direttamente riconducibili ad avvenimento occorso durante il trasporto, considerandosi pertanto esclusi eventuali danni pre-esistenti.

ART. 33

MERCI ESCLUSE

La presente assicurazione non copre i danni alle seguenti merci:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato;
- b) farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce;
- c) animali vivi;
- d) masserizie e/o merce usata;
- e) vetro e materiali fragili, siano essi stessi la merce oggetto del trasporto (es: vasi) o componente della merce (es: bottiglie di vino);
- f) merce sfusa;
- g) autoveicoli, motoveicoli in genere anche se trasportati a mezzo bisarca;
- h) macchine operatrici e/o da lavoro;
- i) unità destinate alla navigazione e/o loro componenti, ad eccezione dei motori (es: scafo, sovrastrutture, ecc.);
- j) carichi completi di: telefonia e prodotti tecnologici, rame e/o altre leghe o metalli non ferrosi;
- k) merce in autocisterna.

ART. 34**DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DELLE MERCI TRASPORTATE****TRASPORTI EFFETTUATI CON MEZZI PROPRI, A NOLEGGIO, IN LOCAZIONE O COMODATO D'USO AL CONTRAENTE****34.1 Furto del veicolo**

34.1.1 L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
- c) soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo continuativo.

34.1.2 Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 34.1.1, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso. In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51 o altro accettato dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

34.1.3 Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del precedente art. 34.1.2, la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del 10%.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio, quando sganciato dalla motrice, sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto recepito in polizza che assolva la funzione di testimoniabilità intesa come sopra.

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del precedente art. 34.1.2. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Per "chiavi" si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

34.2 Furto di singoli colli interi dall'autoveicolo senza sottrazione dello stesso

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate all'art. 34.1.1 e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico.

In caso di sosta dell'autoveicolo in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura, l'operatività della garanzia è subordinata alla circostanza che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura.

L'effrazione, lo scasso od il taglio dei teloni dovranno essere obbligatoriamente accertati e costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.

34.3 Furto della merce a seguito di incidente

L'operativa della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dagli artt. 34.1 e 34.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi.

34.4 Furto delle merci in sosta a terra (per la sola polizza impostata sul fatturato noli)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 31.1, durante le soste delle merci non caricate sull'autoveicolo, le stesse dovranno essere custodite in magazzini e/o aree di deposito o transito dotati di appropriati sistemi di chiusura e protezione.

In caso di furto delle merci la garanzia è operante a condizione che lo stesso venga perpetrato mediante effrazione o scasso di tali mezzi di chiusura e protezione e che l'effrazione o scasso siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o dal Perito da essa designato.

34.5 Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

34.6 Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Oltre a quanto previsto all'Artt. 17 e 28, il Contraente deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto di cui all'art. 34.1.2 e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell'art. 34.5.

TRASPORTI AFFIDATI A TERZI IN SUB-VEZIONE

- 34.7** In parziale deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 34.1.1, 34.1.2 e 34.4 qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni in tema di sorveglianza (art. 34.1.1), antifurto (art. 34.1.2) e custodia protetta (art. 34.4), agli effetti dell'operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10% da sommarsi a quelli già stabiliti.

ART. 35

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE (JC2010/014, 11 AUGUST 2010)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

“No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom, the United States of America.”

Libera traduzione in italiano:

“In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche”.

ART. 36

DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

I seguenti artt. 36.1 e 36.2 si intendono operare alternativamente tra loro, a seconda dell'impostazione di polizza indicata in frontespizio.

36.1 Per polizza impostata sul fatturato noli

Premesso che il premio di polizza deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio, le Parti convengono di calcolarlo applicando il tasso indicato in frontespizio di polizza al volume del fatturato noli del Contraente, risultante dal “Registro delle Fatture emesse”, I.V.A. esclusa, relativo al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

L'importo del premio, corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto ovvero all'inizio del periodo assicurativo, viene determinato in via provvisoria sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal Contraente e regolato successivamente, alla fine di ogni periodo assicurativo. Il premio stabilito sulla base del fatturato noli preventivato, indicato in frontespizio di polizza, si intende in ogni caso acquisito dalla Società quale premio minimo comunque dovuto ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione. Di detto premio non potrà essere richiesta la restituzione, salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.. Nei predetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate.

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del “Registro delle Fatture Emesse”, quale documentazione necessaria per la determinazione del premio di conguaglio.

In caso di recesso anticipato dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò provvedendo nei 60 giorni successivi al recesso.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione sopra citata, la Società potrà dare avvio alle opportune azioni legali verso il Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati consuntivi, la Società provvederà alla liquidazione del danno solo dopo che il Contraente avrà comunicato i dati necessari per la determinazione del premio di conguaglio. Se dal conteggio di regolazione del premio risulti una differenza attiva a favore della Società, quest'ultima darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.

Al ricevimento della documentazione necessaria per la determinazione del premio di conguaglio, la Società effettuerà il conteggio di regolazione. Tale conteggio viene predisposto applicando il tasso pattuito in polizza al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione sopra descritta devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.

Scaduto inutilmente il termine per il pagamento delle differenze attive di cui sopra, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati. Tale riduzione sarà applicata anche ai sinistri successivi fino a quando sarà pagato il premio di conguaglio.

I sinistri indennizzabili verificatisi dopo tale data verranno pagati senza applicazione della riduzione proporzionale, fermi restando gli scoperti e le franchigie di polizza.

In caso di cessazione del contratto, trascorsi inutilmente i termini per la comunicazione dei dati o per il pagamento delle eventuali differenze attive, la liquidazione dei sinistri verificatisi nel periodo oggetto di regolazione verrà effettuata dalla Società nel rispetto dei criteri sopra stabiliti.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

36.2 Per polizza impostata su targhe identificate

Le Parti convengono di individuare un premio forfettario annuo per singolo autoveicolo indicato in polizza, non prevedendo quindi alcuna forma di conguaglio al termine del periodo di assicurazione.

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, il Contraente acquisti od assuma in esercizio nuovi autoveicoli - ivi inclusi, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo (al netto delle imposte già versate) verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.

ART. 37

FRANCHIGIA PERITALE

In parziale deroga agli Artt.16.1 (lettera c) e 25.1 (lettera c) che precedono si conviene che, nell'eventualità di danni stimati di entità non superiore all'importo di Euro 1.500,00, l'Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Perito o Commissario d'avaria.

Quanto sopra, fermo l'obbligo di presentare alla Società tutta la documentazione occorrente a dimostrare l'esatta causa del sinistro ed il suo effettivo ammontare.

ART. 38

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società si riserva di assumere, previa sottoscrizione di un accordo e fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 39

COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'intermediario indicato in polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'intermediario il quale tratterà con la Società. Il pagamento del premio

effettuato dal Contraente all'intermediario, ai fini dell'art. 1901 c.c., avrà efficacia liberatoria per il Contraente.

Ogni comunicazione fatta dall'intermediario, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società all'intermediario si intenderà come fatta al Contraente. L'intermediario è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. In mancanza di indicazione dell'intermediario in polizza, tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società.

CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA SEZIONE 2 DPC

ART. 40

CLAUSOLA N. 1 MERCI (PIENO RISCHIO)

40.1 Rischi assicurati

Sono a rischio della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 40.2.

40.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dei rispettivi dipendenti e/o preposti, del subvettore e suoi dipendenti e/o preposti, e/o d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tale soggetto abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni; qualora dette figure non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- d) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili integri e/o durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- l) atti di terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- n) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

Si intendono altresì esclusi:

- n) danni/perdite subite da componenti software salvati su supporto esterno, ovvero installati nelle apparecchiature trasportate qualora le stesse non abbiano subito danni in corso di viaggio;
- o) danni /perdite a merci deperibili, ancorché trasportate a mezzo autoveicoli isoterfici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura, marcescenza o deterioramento in genere.

ART. 41

CLAUSOLA N. 4 MERCI (SCIOPERI)

41.1 Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici.

41.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili o eventi socio-politici;
- b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dei rispettivi dipendenti e/o preposti, del subvettore e suoi dipendenti e/o preposti, e/o d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tale soggetto abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni; qualora dette figure non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili integri e/o durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- g) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio assicurato;
- i) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;

l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) atti di terrorismo;

n) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

o) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a. La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

Si intendono altresì esclusi:

p) danni/perdite subite da componenti software salvati su supporto esterno, ovvero installati nelle apparecchiature trasportate qualora le stesse non abbiano subito danni in corso di viaggio;

q) danni/perdite a merci deperibili, ancorché trasportate a mezzo autoveicoli isotermici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura, marcescenza o deterioramento in genere.

41.3 Recesso

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i rischi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 42

CLAUSOLA RAPINA

42.1 La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti, che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di rapina.

42.2 Fermo il disposto dell'Art. 25 delle Condizioni Generali di Polizza, in caso di sinistro dovrà essere presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente che indichi oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- i dati di identificazione dell'autoveicolo (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
- l'esistenza a bordo di eventuale dispositivo anti-rapina o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa alla Società.

Il sinistro dovrà inoltre essere notificato alla Società - mediante comunicazione da fornirsi a mezzo mail o fax - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità di rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e della Società o del Perito da essa designato perché sia verbalizzato lo stato delle portiere e di ogni dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

42.3 In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui al precedente art. 42.2, l'Assicuratore è liberato.

Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

42.4 L'Assicuratore è liberato in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

42.5 Agli effetti del pagamento dei danni il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare, a richiesta dell'Assicuratore e in aggiunta ai documenti previsti dall'Art. 28 delle Condizioni Generali di Polizza, il c.d. certificato di chiusa inchiesta.

In ogni caso il pagamento delle indennità per perdite o danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo vettore sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il disposto dell'Art. 29 delle Condizioni Generali di Polizza.

ART. 43

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) - JC 2001/056

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy, or

1.2 on delivery to the Consignees or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.

2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

This clause is subject to English law and practice. All other terms, clauses and conditions remain unchanged.

Libera traduzione in italiano:

La presente clausola deve intendersi prevalere su qualsiasi diversa disposizione contenuta in polizza.

1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:

1.1 in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause), o

1.2 alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,

1.3 alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, o

1.4 per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,

1.5 per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza, qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.

2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.

La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglese. Tutti gli altri termini, clausole e condizioni rimangono invariati.

ART. 44

INSTITAL RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (CL. 370 10/11/2003)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes

1.5 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

Libera traduzione in italiano:

Questa clausola sarà preminente ed invaliderà qualsiasi enunciazione che non sia congrua con essa.

1. In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici.
- 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 45

MARINE CYBER ENDORSEMENT (LMA5403 11/11/2019)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

- 1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Libera traduzione in italiano:

1. Fatto salvo solo il paragrafo 3 che segue, in nessun caso la presente assicurazione copre perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da o contribuite da o derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui si applica la presente clausola, l'indennità altrimenti recuperabile ai sensi del presente documento non sarà pregiudicata dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o operazione non è un mezzo per infliggere danni.
3. Laddove la presente clausola sia approvata su polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne deriva, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisca per un motivo politico, il paragrafo 1 non deve operare per escludere le perdite (che altrimenti sarebbero coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di tiro di qualsiasi arma o missile.

NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

ART. 46

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION CLAUSE (JC2020-011 17/04/2020)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Com-

municable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

Libera traduzione in italiano:

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da, o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
2. Come utilizzata nel presente documento, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1 la sostanza o l'agente comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi loro variazione, ritenuta vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretta o indiretta, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3 la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

PATTI SPECIALI

(operanti solo quando richiamati nel frontespizio di polizza)

A) MERCI DEPERIBILI A TEMPERATURA CONTROLLATA

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 15 lettera f) delle Condizioni Generali e dall'Art. 2 punto O) della Clausola N. 1 MERCI (Pieno Rischio), l'assicurazione è estesa a coprire danni e/o perdite materiali e diretti a merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura, marcescenza o deterioramento in genere in conseguenza di:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autoveicolo o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);

La presente garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) l'autoveicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) l'Assicurato, o chi per esso, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle,

annotandola qualora l'autoveicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:

- 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
- 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Ferme restando le altre esclusioni previste in polizza, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autoveicolo, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce.

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 31 delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione:

- inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo;
- rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto;
- cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo dell'autoveicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Sono comprese nell'assicurazione eventuali perdite e/o avarie che le merci assicurate subiscano nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci.

Fermo restando quanto altro previsto in polizza, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale all'autoveicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autoveicolo frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al Commissario d'Avaria o Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto previsto dalla presente clausola.

In caso di sinistro, in aggiunta a quanto previsto in polizza, viene fatto obbligo di presentazione della seguente documentazione:

- a) fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

I danni e le perdite risarcibili ai sensi della presente clausola verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 20% con il minimo della franchigia di polizza.

B) ESCLUSIONE FURTO

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In parziale deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza e della Clausola N. 1 MERCI (Pieno Rischio), le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa i danni e/o le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a seguito di furto, sottrazione derivante da altri reati, smarrimento, ammanco in genere e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina.

C) ANIMALI VIVI

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera c) delle Condizioni Generali, l'assicurazione

si intende estesa ai trasporti di animali vivi (esclusi in ogni caso animali da competizione) con garanzia limitata ai casi di morte e/o abbattimento disposto dalle Autorità competenti, a seguito di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Si intendono comunque esclusi:

- i casi di morte e/o abbattimento dovuti a parto o malattia (quale ad esempio polmonite);
- i casi di morte e/o abbattimento dovuti a soffocamento od asfissia, salvo comprovata conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti coinvolto l'autoveicolo;
- i danni e/o le perdite a gabbie e/o altri contenitori, di proprietà o di Terzi, idonei al trasporto degli animali.

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 31 delle Condizioni Generali di polizza, la garanzia decorre dal momento in cui l'autoveicolo si muove per intraprendere l'effettivo viaggio e termina nel momento in cui l'autoveicolo arriva e si ferma nel luogo di destinazione. Sono pertanto escluse le soste e/o giacenze preliminari e successive all'effettivo viaggio. Si intendono inoltre esclusi dalla garanzia i rischi derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate in qualsiasi fase del trasporto.

D) AUTOCISTERNE (RISCHIO DISPERSIONE E COLAGGIO)

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera k) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti di merci effettuati con autocisterne. In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 31 delle Condizioni Generali di polizza, la garanzia è operante per danni e/o perdite materiali che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino.

La Società non è obbligata per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

I danni e le perdite risarcibili ai sensi della presente clausola verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo della franchigia di polizza.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applica lo scoperto di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione e colaggio in seguito ad incidente stradale, nel qual caso si intende operante la sola franchigia di polizza.

E) AUTOCISTERNE (RISCHIO DISPERSIONE, COLAGGIO E CONTAMINAZIONE)

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera k) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti di merci effettuati con autocisterne. In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 31 delle Condizioni Generali di polizza, la garanzia è operante per danni e/o perdite materiali che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino.

La Società non è obbligata per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico.

La Società è altresì obbligata per danni e/o perdite a seguito di contaminazione del prodotto verificatasi solo a bordo delle autocisterne impiegate nel trasporto, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato - o chi per esso - di provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle cisterne stesse, comprovando l'avvenuta pulizia con apposito certificato o documento.

I danni e le perdite risarcibili ai sensi della presente clausola verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo della franchigia di polizza, elevato al 20% per sinistri da contaminazione del prodotto.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applica lo scoperto di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale, nel qual caso si intende operante la sola franchigia di polizza.

F) CORPI CONTAINER E/O CASSE MOBILI DI TERZI

(valida per la sola Sezione 1 RCV)

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità dell'Assicurato, nella veste di vettore, nei casi in cui lo stesso venga chiamato a rispondere per danni materiali e diretti subiti dai "corpi containers" di terzi e/o dalle "casce mobili" di terzi a seguito del verificarsi di uno dei sotto elencati rischi nominati, a condizione che i surriferiti "corpi containers" e/o "casce mobili" risultino caricati su autoveicoli di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato.

La copertura assicurativa è limitata ai seguenti rischi:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempeste di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo;
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

La suddetta garanzia è prestata nel limite, per ogni sinistro/evento, di Euro 20.000,00.= Eventuali danni verranno risarciti nei limiti di cui all'Art. 14 delle Condizioni Generali con applicazione, il luogo della franchigia fissa di cui all'Art. 18 delle Condizioni Generali, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

G) ESCLUSIONE DOLO E COLPA GRAVE

(valida per la sola Sezione 1 RCV)

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 14 delle Condizioni Generali, le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa i danni e/o le perdite materiali e diretti alle merci determinati da colpa grave del Contraente nonché dolo e/o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, del subvettore e suoi dipendenti e/o preposti, e/o d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tale soggetto abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni; qualora dette figure non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

H) CARICHI COMPLETI DI TELEFONIA E PRODOTTI TECNOLOGICI

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera j) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti A CARICO COMPLETO DI TELEFONIA e PRODOTTI TECNOLOGICI. Per tali trasporti viene fatto obbligo di rispetto di tutte le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- a) utilizzo di soli autoveicoli di proprietà e/o di vettore con rapporto di lavoro continuativo, con autista dipendente diretto della società;
- b) viaggio diurno e diretto, con due persone a bordo (autista + accompagnatore);
- c) sole soste tecniche così regolamentate: l'autoveicolo dovrà essere sottoposto a sorveglianza continuativa ed ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del mezzo.
- d) la garanzia assicurativa decorre dal momento in cui il l'autoveicolo, con le merci a bordo, inizia effettivamente il viaggio e termina con l'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione con consegna immediata a destino. Si intendono pertanto escluse le soste e/o giacenze preliminari e/o successive all'effettivo viaggio. Inoltre, nella località di destino viene fatto obbligo di magazzino aperto per consegna immediata della merce.

Per tali trasporti, il minimo degli scoperti e la franchigia fissa si intendono raddoppiati, lo scoperto per furto ed ammanchi in genere si intende elevato al 20% e lo scoperto per dolo e colpa grave si intende parificato ed uniformato al 30%.

I) CARICHI COMPLETI DI RAME E/O ALTRE LEGHE O METALLI NON FERROSI

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera j) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti A CARICO COMPLETO DI RAME E/O ALTRE LEGHE O METALLI NON FERROSI. Per tali trasporti viene fatto obbligo di rispetto di tutte le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- a) utilizzo di soli autoveicoli di proprietà e/o di vettore con rapporto di lavoro continuativo, con autista dipendente diretto della società;
- b) viaggio diurno e diretto, con due persone a bordo (autista + accompagnatore);
- c) sole soste tecniche così regolamentate: l'autoveicolo dovrà essere sottoposto a sorveglianza continuativa ed ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del mezzo.
- d) la garanzia assicurativa decorre dal momento in cui l'autoveicolo, con le merci a bordo, inizia effettivamente il viaggio e termina con l'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione con consegna immediata a destino. Si intendono pertanto escluse le soste e/o giacenze preliminari e/o successive all'effettivo viaggio. Inoltre, nella località di destino viene fatto obbligo di magazzino aperto per consegna immediata della merce.

Per tali trasporti, il minimo degli scoperti e la franchigia fissa si intendono raddoppiati, lo scoperto per furto ed ammanchi in genere si intende elevato al 20% e lo scoperto per dolo e colpa grave si intende parificato ed uniformato al 30%.

L) TRASPORTO DI VETRO E FRAGILI

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera e) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti di vetro e materiali fragili. Per tali trasporti si precisa che:

- si intendono espressamente esclusi i danni e/o le perdite materiali e diretti alle merci derivanti da bagnamento, se non dovuti ad un evento direttamente riconducibile ad uno dei rischi coperti in polizza;
- si intendono escluse le operazioni di carico, scarico e trasbordo in qualunque fase del trasporto;
- limitatamente ai danni da rottura, la garanzia si intende operante per i soli casi di collisione dell'autoveicolo contro altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili od uscita dell'autoveicolo dalla sede stradale, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso.

In parziale deroga a quanto previsto dagli Artt. 18 e 26 delle Condizioni Generali, la franchigia fissa per ogni altro sinistro/evento si intende raddoppiata.

M) TRASPORTO DI MERCE SFUSA

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera f) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si intende estesa ai trasporti di merce sfusa. Per tali trasporti si intendono espressamente esclusi i danni e/o le perdite materiali e diretti alle merci derivanti da calo peso e da contaminazione se non dovuti ad un evento direttamente riconducibile ad uno dei rischi coperti in polizza.

Si precisa altresì che eventuali danni da bagnamento si intendono coperti ancorché le merci siano state caricate su veicoli aperti purché in presenza di adeguata protezione di teloni impermeabili integri. Eventuali danni da bagnamento saranno indennizzati previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo della franchigia di polizza.

N) TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI E/O DA LAVORO

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera h) delle Condizioni Generali, la copertura assicurativa si intende estesa ai trasporti di macchine operatrici e/o da lavoro a mezzo di SOLI autoveicoli di proprietà della Contraente, esclusi comunque i trasporti a mezzo bisarca.

Per tali trasporti la garanzia assicurativa si intende limitata ai seguenti rischi:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Per i trasporti di cui sopra si precisa altresì che:

- la garanzia decorre dal momento in cui l'autoveicolo, con le merci a bordo, inizia effettivamente il viaggio e termina con l'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione. Si intendono pertanto escluse le soste e/o giacenze preliminari o successive all'effettivo viaggio ancorché con le merci caricate a bordo dell'autoveicolo;
- si intendono garantiti i soli danni conseguenza dei rischi sopra indicati, derivanti da sinistro direttamente riconducibile ad avvenimento nel quale sia coinvolto l'autoveicolo.

Devono pertanto considerarsi esclusi eventuali danni pre-esistenti;

- si intendono esclusi eventuali danni estetici che non compromettano la funzionalità del bene trasportato, nonché i danni da graffiatura e rottura di parti fragili (vetri/fanali);
- viene fatto obbligo di effettuazione di viaggi diurni, diretti e senza soste;
- si intendono esplicitamente esclusi i danni e/o perdite conseguenza di deprezzamento ed i danni e/o perdite alla serie;
- in caso di danno ad una parte qualunque dell'oggetto assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente.

La franchigia fissa di polizza si intende sostituita dallo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro/evento.

O) TRASPORTO DI MERCI USATE (COMUNQUE ESCLUSE MASSERIZIE)

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera d) delle Condizioni Generali, la copertura assicurativa si intende estesa ai trasporti di merci usate.

Per tali trasporti la garanzia assicurativa si intende limitata ai seguenti rischi:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Si precisa che si intendono esclusi:

- eventuali danni estetici che non pregiudichino la funzionalità dei beni trasportati, ruggine, ossidazione ed eventuali danni pre-esistenti.
- eventuali danni e/o perdite conseguenza di deprezzamento ed eventuali danni e/o perdite alla serie;

Inoltre, in caso di danno ad una parte qualunque dell'oggetto assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente.

P) TRASPORTO DI MASSERIZIE

(valida per la sola Sezione 1 RCV)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera d) delle Condizioni Generali, la copertura assicurativa si intende estesa ai trasporti di masserizie purché a carattere OCCASIONALE, entro il limite del massimale di polizza e comunque non oltre il limite di Euro 20.000,00 per autoveicolo ed Euro 1.000,00 per singolo collo.

Per tali trasporti la garanzia assicurativa si intende limitata ai seguenti rischi:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;

- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Si precisa che si intendono esclusi:

- eventuali danni estetici che non pregiudichino la funzionalità dei beni trasportati, ruggine, ossidazione ed eventuali danni pre-esistenti.
- eventuali danni e/o perdite conseguenza di deprezzamento ed eventuali danni e/o perdite alla serie;

Inoltre, in caso di danno ad una parte qualunque dell'oggetto assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente.

Q) SGOMBERO SEDE STRADALE

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

La copertura assicurativa viene estesa al rimborso delle eventuali spese che l'Assicurato debba sostenere per rimozione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili ove si è verificato il sinistro.

La garanzia viene prestata esclusivamente per spese sostenute in seguito ad un avvenimento/sinistro risarcibile dalla copertura stessa. Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e/o annualità assicurativa, e ciò anche in eccedenza a quello di polizza.

R) BISARCHE

(valida per entrambe le Sezioni di polizza se richiamate)

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 33 lettera g) delle Condizioni Generali, la copertura assicurativa si intende estesa ai trasporti di autoveicoli nuovi e/o usati, nonché eventuali macchine operatrici e/o da lavoro semoventi, a mezzo di SOLI autocarri di proprietà del Contraente.

Per tali trasporti la garanzia assicurativa si intende limitata ai danni e/o alle perdite materiali e diretti alle merci conseguenza di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autoveicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri autoveicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tali eventi lascino tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autoveicolo e, qualora operante la Sezione 2 DPC, rapina (se non altrimenti escluso da altra clausola);
- f) nonché, per quanto concerne eventuali tratte marittime a mezzo navi traghetto o RO/

RO, perdita totale della nave, incendio, investimento, urto e sommersione della nave, getto e/o asporto, caduta di colli in mare durante le operazioni di imbarco e sbarco, compreso contributo in avaria generale e spese di salvataggio.

Si precisa che per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione d'acqua per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Per i trasporti di cui sopra si precisa altresì che:

- la garanzia decorre dal momento in cui l'automezzo, con le merci a bordo, inizia effettivamente il viaggio e termina con l'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione. Si intendono pertanto escluse le soste e/o giacenze preliminari o successive all'effettivo viaggio ancorché con le merci caricate a bordo del mezzo di trasporto;
- si intendono garantiti i soli danni conseguenze dei rischi sopra indicati, derivanti da sinistro direttamente riconducibile ad avvenimento nel quale sia coinvolto l'automezzo. Devono pertanto considerarsi esclusi eventuali danni pre-esistenti;
- si intendono esclusi eventuali danni estetici che non compromettano la funzionalità del bene trasportato, nonché i danni da graffiatura e rottura di parti fragili (vetri/fanali);
- viene fatto obbligo di effettuazione di viaggi diurni, diretti e senza soste;
- si intendono esplicitamente esclusi i danni e/o perdite conseguenza di deprezzamento ed i danni e/o perdite alla serie;
- in caso di danno ad una parte qualunque dell'oggetto assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente.

La franchigia fissa di polizza si intende sostituita dallo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro/evento.

S) TRASPORTO CON SOLI MEZZI DI PROPRIETÀ

(valida solamente per polizza impostata su fatturato noli ed applicabile ad entrambe le Sezioni se richiamate)

In deroga a quanto previsto dall'Art. 31.1 delle Condizioni Generali, la validità della presente polizza deve intendersi limitata al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di autoveicoli di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso al Contraente, intendendosi pertanto esclusi i trasporti affidati a subvettori terzi.

L'assicurazione ha inizio dal momento del carico della merce a bordo del mezzo di trasporto fino al momento dello scarico dall'autoveicolo stesso.

Fermo quanto disposto al primo paragrafo degli Artt. 13 e 20 delle Condizioni Generali, sono comprese nell'assicurazione, qualora a carico del Contraente, le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci purché effettuate con mezzi meccanici idonei.

La garanzia non è quindi operante per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico e la riconsegna. L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autoveicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

La garanzia è operante anche per merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati, al momento del sinistro, ad una motrice o trattore di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso al Contraente. La Società risponde altresì per merci caricate su rimorchi o semirimorchi sganciati dalla motrice durante eventuali soste in corso di viaggio, dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto e rientranti in garanzia.

L'operatività della garanzia in caso di furto, se non altrimenti esclusa da altra clausola, è subordinata alle condizioni previste dall'Art. 34 delle Condizioni Generali. Tuttavia, qualora la sosta a destino dell'autoveicolo superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 34.1.1 delle Condizioni Generali stesse.

T) ERRORI ED OMISSIONI

(valida solamente per polizza impostata su fatturato noli e per la sola Sezione 1 RCV)

In eccedenza al massimale previsto in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza della somma di Euro 25.000,00 di quanto questi sia tenuto

a pagare quale civilmente responsabile nella sua qualità di vettore - ai sensi di legge e di contratto - a titolo di risarcimento per perdite economiche subite dagli aventi diritto sulle merci trasportate a seguito di:

- a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'errata o ritardata esecuzione delle spedizioni;
- b) consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute ovvero mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta relazione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- d) omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto.

Con questa garanzia la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.

Gli eventuali importi indennizzabili dovuti dalla Società vengono liquidati previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Sezione I - Responsabilità civile del vettore			
Responsabilità civile del vettore (art. 14)	- Dolo: 30% - Colpa grave: 20% con il minimo della franchigia	Euro 250,00	
Responsabilità civile del vettore (art. 18)	10% con il minimo della franchigia in caso di danni derivanti da furto e/o mancata riconsegna ed ammanco in genere della merce	Euro 250,00 per ogni altro sinistro	
Sezione II - Danni alle merci trasportate per conto di chi spetta			
Danni alle merci trasportate per conto di chi spetta (art. 26)	10% con il minimo di euro 250,00 in caso di danni derivanti da furto, rapina e/o mancata riconsegna ed ammanco in genere della merce	Euro 250,00 per ogni altro sinistro	
Norme comuni a Sezione I e Sezione II			
Furto di mezzo proprio con mancato ritrovamento dello stesso (art. 34.1.3)	scoperto aggiuntivo del 10%, salvo antifurto CEI 79/17 di 2° o 3° livello		
Inosservanza prescrizioni sorveglianza/antifurto/custodia in caso di trasporto affidato in sub-vezione	scoperto aggiuntivo del 10%		
Patti speciali (fermi gli scoperti/franchigie di polizza se non espressamente derogati)			
A) Merci deperibili a temperatura controllata (valida per entrambe le sezioni)	20% con il minimo della franchigia di polizza per danni da variazione di temperature		
D) Autocisterne - dispersione e colaggio (valida per entrambe le sezioni)	10% con il minimo della franchigia di polizza per danni da dispersione e/o colaggio		

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

E) Autocisterne - dispersione, colaggio e contaminazione (valida per entrambe le sezioni)	10% con il minimo della franchigia di polizza per danni da dispersione e/o colaggio, elevato al 20% per danni da contaminazione		
F) Corpi container e/o casse mobili di terzi (solo sezione 1 - RCV)	10% con il minimo di euro 500,00 in luogo della franchigia di polizza		Euro 20.000,00 per sinistro/ evento
H) Carichi completi di telefonia e prodotti tecnologici (valida per entrambe le sezioni)	- furto ed ammanchi: 20% - dolo e colpa grave: 30% con il minimo della franchigia	Euro 500,00 per ogni altro sinistro	
I) Carichi completi di rame e/o altre leghe o metalli (valida per entrambe le sezioni)	- furto ed ammanchi: 20% - dolo e colpa grave: 30% con il minimo della franchigia	Euro 500,00 per ogni altro sinistro	
L) Trasporto di vetro e fragili (valida per entrambe le sezioni)		Euro 500,00 per ogni altro sinistro	
M) Trasporto di merce sfusa (valida per entrambe le sezioni)	In caso di danni da bagnamento: 20% con il minimo della franchigia di polizza		
N) Trasporto di macchine operatrici e/o da lavoro (valida per entrambe le sezioni)	10% con il minimo di euro 500,00 in luogo della franchigia fissa di polizza		
P) Trasporto di masserizie (solo sezione 1- RCV)			Euro 20.000,00 per sinistro Euro 1.000,00 per singolo collo
Q) Sgombero sede stradale (valida per entrambe le sezioni)			Euro 2.500,00 per sinistro e/o annualità
R) Bisarche (valida per entrambe le sezioni)	10% con il minimo di euro 500,00 in luogo della franchigia fissa di polizza 500,00		
T) Errori ed omissioni (solo sezione 1 RCV)	20% con il minimo di euro 500,00		Euro 25.000,00

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni